Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1268.**

Istituzione di un istituto tecnico agrario in Siena.

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito in Siena, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, un istituto tecnico agrario e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **618.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Gli articoli da 112 a 120, relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale, che muta la denominazione in scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro

Art. 112. — La scuola di diritto del lavoro, annessa all'istituto di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza, ha lo scopo di integrare la preparazione

scientifica e professionale dei giovani, perfezionandoli e specializzandoli nelle discipline giuridiche attinenti al lavoro.

Art. 113. — La scuola è retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori titolari degli insegnamenti fondamentali della scuola. Partecipano alle riunioni del consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola.

Direttore ne è il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza o, in mancanza, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della facoltà di giurisprudenza.

Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei docenti è fatta dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola.

Art. 114. — Alla scuola possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Possono essere iscritti anche coloro che siano in possesso di una laurea diversa e che abbiano sostenuto con esito positivo un colloquio di ammissione.

La misura delle tasse, soprattasse e contributi vari per la scuola è la seguente:

tassa annuale d'iscrizione	L.	20.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributo di riscaldamento	»	3.000
soprattassa per esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Art. 115. — La scuola ha la durata di due anni. Nel primo anno sono impartiti per incarico gli insegnamenti fondamentali insostituibili. Nel secondo anno gli studenti hanno l'obbligo di frequentare, secondo un piano presentato ed approvato al suo inizio, almeno tre tra i corsi organizzati in forma di seminario che siano effettivamente attivati. Il piano di studi formulato dagli studenti per il secondo anno deve essere approvato dal consiglio della scuola.

Art. 116. — L'esame di diploma consiste in un colloquio generale sulle materie seguite dallo studente e nella discussione di una breve memoria originale, redatta anche in forma di nota a sentenza. La scuola rilascia un diploma di specializzazione. Il colloquio generale che lo studente deve sostenere, verte sulle materie fondamentali insostituibili e su quelle attivate in forma di seminario inserite nel piano individuale ai sensi dell'art. 115.

Art. 117. — Gli insegnamenti fondamentali insostituibili nella scuola sono:

1) diritto dell'impresa privata;
2) diritto dell'impresa pubblica;
3) diritto sindacale;
4) diritto del lavoro;
5) diritto della previdenza sociale (o della « sicurezza » sociale).

Gli insegnamenti della scuola tra i quali vanno scelti quelli da attivare in forma di seminario sono:

1) legislazione del lavoro;
2) il lavoro marittimo e del personale di volo;
3) il rapporto di pubblico impiego;
4) diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;
5) diritto penale del lavoro;
6) diritto internazionale del lavoro;
7) diritto sociale europeo;
8) storia del movimento sindacale;
9) economia del lavoro;
10) contratti speciali di lavoro;
11) sociologia del lavoro;
12) psicologia industriale;
13) diritto comparato del lavoro;
14) diritto sindacale comparato;
15) diritto comparato della sicurezza sociale;
16) problemi attuali di organizzazione sindacale.

Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di conferenze, anche articolate, di letture collettive di monografie e di sentenze.

Art. 118. — La scuola curerà la stampa di una rivista nella quale potranno essere pubblicate anche le memorie di diploma giudicate degne a tale fine.

Art. 119. — La scuola potrà stabilire, su deliberazione del consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali, con enti pubblici e pubbliche amministrazioni, con istituzioni attinenti alle materie del corso, ai fini della ricerca scientifica e della specializzazione professionale dei giovani.

La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta.

Art. 120. — La scuola promuove l'assegnazione agli iscritti di borse e premi di studio secondo le modalità stabilite per ciascun anno dal consiglio della facoltà di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **619**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 499 viene aggiunto il titolo XVI, con i relativi articoli, concernente l'istituzione, presso la facoltà di architettura, della scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici.

Titolo XVI

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

1) *Scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici*

Art. 500. — E' istituita presso la facoltà di architettura la scuola di perfezionamento in architettura del paesaggio ed in documentazione sui centri storici, che ha lo scopo di preparare alla conoscenza, alla tutela, alla progettazione del paesaggio nonché al recupero ed alla riqualificazione dell'ambiente architettonico.

Art. 501. — La durata del corso è di due anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in architettura e in ingegneria. Per essere iscritti alla scuola i candidati dovranno sostenere un esame consistente in una prova scritta ed in un colloquio. Il numero dei perfezionandi sarà stabilito di anno in anno dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Art. 502. — La scuola si articola in corsi di lezioni, in seminari ed in cicli di esercitazioni con frequenza obbligatoria.

La scuola ha due indirizzi:

1) architettura del paesaggio;
2) documentazione sui centri storici.

Art. 503. — Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo « Architettura del paesaggio » sono i seguenti:

1° *Anno*:

metodi e tecniche di rappresentazione;
complementi di topografia;
principi di fotogrammetria terrestre ed aerea e cartografia;
storia e teoria di restauro dei monumenti e dei centri storici;
rilievo architettonico e paesistico.

2° *Anno*:

elementi di botanica, geobotanica e pedologia;
principi di ecologia;
storia e teoria dell'architettonica del paesaggio;
analisi e pianificazione paesistica;
materiali e tecniche dell'architettura del paesaggio.

Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo « Documentazione sui centri storici » sono i seguenti:

1° *Anno*:

metodi e tecniche di rappresentazione;
complementi di topografia;
principi di fotogrammetria terrestre ed aerea e cartografia;
storia e teoria di restauro dei monumenti e dei centri storici;
rilievo architettonico e paesistico.

2° *Anno*:

istituzioni di morfologia classica ed applicazioni nel rilevamento;
principi di ricerca storico-archivistica;
tecniche di scavo e restauro delle strutture riemerse;
analisi delle strutture;
risanamento delle strutture.

Gli insegnamenti opzionali per entrambi gli indirizzi sono:

economia del territorio (semestrale);
pianificazione rurale (semestrale);
nozioni di geologia tecnica (semestrale);
trasformazione e conservazione dei materiali (semestrale);
tecniche di elaborazione dei dati (semestrale);
principi di indagine sociologica (semestrale);
tecniche di progettazione degli interventi e di riqualificazione dell'ambiente (semestrale);
legislazione comparata sulla tutela dei beni culturali ed ambientali (semestrale).

Art. 504. — Il diploma menzionerà l'indirizzo seguito. Per entrambi gli indirizzi sono richiesti, oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori, esami in almeno tre discipline opzionali.

Gli insegnamenti del secondo anno concorrono interdisciplinariamente alla definizione delle proposte che costituiscono il fondamento della tesi.

Art. 505. — Per conseguire il diploma di perfezionamento gli studenti, oltre agli esami relativi a tutti gli insegnamenti previsti nel piano biennale di studi, dovranno superare l'esame finale di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta, basata su rilievi e proposte grafiche, su un argomento scelto dal candidato.

Art. 506. — Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, tra i professori di ruolo.

Gli insegnanti saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, tra i professori incaricati e tra i liberi docenti, tra gli assistenti di ruolo nonché tra esperti, anche stranieri, di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Gli incarichi di insegnamento della scuola sono conferiti dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola.

La scuola ha un proprio consiglio costituito da tutti i docenti della scuola stessa. Il consiglio della scuola ha il compito di coadiuvare il direttore nella definizione dei programmi didattici, delle modalità di ammissione, del numero di studenti iscrivibili anno per anno e in tutte le questioni concernenti gestione e finanziamento.

Art. 507. — Le tasse, soprattasse e contributi sono le stesse della facoltà di architettura. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **620**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara alla medesima facoltà dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968, registro n. 45, foglio n. 220, con il quale è stato trasferito un posto di assistente ordinario dalla cattedra di geometria alla cattedra di algebra della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, adottata il 12 luglio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di algebra della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, adottata il 29 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di geometria della stessa facoltà dell'Università di Siena;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di algebra della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 8 marzo 1968 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Paolo Pagli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Siena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di algebra della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968, registro n. 45, foglio n. 220, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Pagli, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **621**.

Trasferimento di tre posti di assistente ordinario dalla facoltà di medicina veterinaria alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, 31 dicembre 1962, n. 1933 ed il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia sistematica e comparata della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia, adottata il 16 novembre 1977, con cui si propone che i posti di cui sopra vengano assegnati alla cattedra di istologia ed embriologia generale e speciale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli, adottata il 24 ottobre 1977, che consente al passaggio dei tre posti di assistente ordinario alla cattedra di istologia ed embriologia generale e speciale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato che i posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di anatomia sistematica e comparata della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli con i decreti del Presidente della Repubblica n. 2037, n. 1933 e decreto ministeriale 2 luglio 1949, sopracitati, risultano attualmente ricoperti rispettivamente dai dottori Ofelia Bonavolontà, Giuseppe Caputo ed Evelina Russo e che gli stessi hanno espresso il proprio consenso ad essere assegnati alla cattedra di istologia ed embriologia generale e speciale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di anatomia sistematica e comparata della facoltà di me-

dicina veterinaria dell'Università di Napoli con i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, 31 dicembre 1962, n. 1933 e decreto ministeriale 2 luglio 1949, sono attribuiti, unitamente ai titolari dottori Ofelia Bonavolontà, Giuseppe Caputo ed Evelina Russo, alla cattedra di istologia ed embriologia generale e speciale della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **622**.

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Catanzaro ad accettare una donazione.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Catanzaro è autorizzato ad accettare una donazione disposta dall'ANIMI (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia), consistente in immobili e relative pertinenze siti nel comune di Falerna, per un valore complessivo di L. 27.000.000, come da atto a rogito dott. Teti Antonio, notaio in Catanzaro, in data 8 aprile 1976, n. 151287 di repertorio, adibiti a scuola coordinata del predetto istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1978, n. **623**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Miotti Maria con testamento olografo 3 marzo 1973, pubblicato a rogito notaio dott. Carlo D'Este in data 4 febbraio 1975, n. 7308 di repertorio e n. 3126 di raccolta, registrato a Rapallo il 17 febbraio 1975 al n. 261, vol. 180 mod. 1, consistente in beni immobili siti in Rapallo: *a*) appartamento sito in via Vespucci 22/9, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4485, foglio 35, mappale 429 sub 18 di vani 8; *b*) magazzino sito in via Vespucci 22/9, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4485, foglio 35, mappale 429 sub 6, di mq. 14, il tutto per un valore complessivo di L. 17.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 13

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 73, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 31 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 28 maggio 1968, n. 6213);

tariffa 31/21 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 maggio 1968, n. 6213);

tariffa 36 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 6 settembre 1969, n. 6650);

tariffa 21 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 28 maggio 1968, n. 6213 e 29 marzo 1976, n. 10100);

tariffa 21/21 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 28 maggio 1968, n. 6213 e 29 marzo 1976, n. 10100);

tariffa 22/21 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 29 marzo 1976, n. 10100 e 11 aprile 1972, numero 7620);

tariffa 22 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 29 marzo 1976, n. 10100 e 11 aprile 1972, n. 7620);

tariffa 22/21 m. relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 24/21 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 10 luglio 1973, n. 8278);

tariffa 24 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 10 luglio 1973, n. 8278);

tariffa 11 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 agosto 1966, n. 5714);

tariffa 12 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 agosto 1966, n. 5714);

tariffa 10 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 agosto 1966, n. 5714);

tariffa 22/c relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 26 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, secondo l'andamento dell'indice del costo della vita, delle prestazioni assicurate.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8097)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 5529 del 14 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della Uil sig. Vittorio Toselli, dimissionario, con il sig. Roberto Silvestro;

Decreta:

Il sig. Roberto Silvestro è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante della Uil, in sostituzione del sig. Vittorio Toselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7943)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di tre vitigni per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza della stazione sperimentale agraria-forestale di S. Michele all'Adige, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti della varietà « Rebo »;

Vista l'istanza dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Emilia-Romagna, con la quale chiede la iscrizione nel catologo nazionale delle varietà di viti della varietà « Pignoletto »;

Vista l'istanza del dott. Giovanni Manzoni di Trento, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti della varietà « Incrocio Manzoni 6.0.13 »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

I seguenti vitigni per uve da vino sono iscritti nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Incrocio Manzoni 6.0.13 b;

2) Rebo n;

3) Pignoletto b.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8038)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 6969/I.1 del 5 luglio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Capece Minutolo dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Sarra Filippo, rappresentante del genio civile;

Testani Roberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Palumbo dott. Umberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palombi Daniele, Caruso Giuseppe, Lupi Ennio, Fratarcangeli Romano, Giuliani Aldo, Vitali Angelo e Menichini Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Romagnoli geom. Ernesto, Udiente Felice, Carfagna cav. Virgilio e Quaglieri Emilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Iaboni Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7942)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale della manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 8674 del 18 luglio 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del rappresentante effettivo della federazione regionale degli agricoltori dott. Giovanni Ficara, dimissionario, con il dott. G. Battista Obletter;

Decreta:

Il dott. G. Battista Obletter è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante della federazione regionale degli agricoltori in sostituzione del dott. Giovanni Ficara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota n. 10323 dell'8 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Padova fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'unione provinciale degli artigiani rag. Renzo Barcaro, deceduto, con il sig. Angelo Rizzante;

Decreta:

Il sig. Angelo Rizzante è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante dell'unione provinciale degli artigiani, in sostituzione del rag. Renzo Barcaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7944)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1978, con il quale venivano indette per il giorno 29 ottobre 1978, le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità;

Visto il telegramma n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978 della Presidenza del Consiglio con il quale le elezioni stesse vengono rinviate alla data del 10 dicembre 1978 per l'impossibilità di concludere in tempo utile l'iter relativo all'approvazione delle modifiche al regolamento suddetto;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, già indette per il giorno 29 ottobre 1978, si svolgeranno il giorno 10 dicembre 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro: Anselmi

(8035)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Riconoscimento del Circolo nautico sambenedettese ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Circolo nautico sambenedettese, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 50 espresso in data 13 maggio 1978 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo nautico sambenedettese, con sede in S. Benedetto del Tronto, molo sud, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Circolo nautico sambenedettese è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela od a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo nautico sambenedettese deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il Circolo nautico sambenedettese, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

p. *Il Ministro della marina mercantile*
Rosa

Il Ministro dei trasporti
Colombo

(7978)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale (secondo concorso - terzo elenco).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1972, col quale è stato approvato il bando del secondo concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visti gli atti del concorso anzi citato, da cui risultano i giudizi di idoneità espressi dalla commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1974, con cui sono stati iscritti all'albo i candidati idonei che hanno sollecitamente presentato i documenti previsti dall'art. 6 del bando di concorso;

Considerato che la commissione ha dichiarato, altresì, idonei i candidati, Belardi Mario, ingegnere - Mascia Vittorio, ingegnere - Rossi Crespi Giulio, architetto - Senes Elio, geologo, i quali nei tempi di formazione ed approvazione del primo decreto di iscrizione non avevano perfezionato la documentazione prevista dall'art. 6;

Vista la regolarità della documentazione comprovante i requisiti richiesti a norma dell'art. 6 del bando di concorso presentata, successivamente, dagli stessi;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale per i titoli ed i motivi di cui alle premesse, i seguenti professionisti:

Belardi Mario, ingegnere;
Mascia Vittorio, ingegnere;
Rossi Crespi Giulio, architetto;
Senes Elio, geologo.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(8007)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 44891 dell'11 settembre 1978, con la quale il Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), il primo dirigente, dott. Federico Galdi, in sostituzione del dottor Franco Berretti, collocato fuori ruolo all'estero;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Federico Galdi, primo dirigente, è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero e in sostituzione del dott. Franco Berretti, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: PASTORINO

(7979)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta

Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina (Brescia), con effetto dal 2 maggio 1977 per lo stabilimento di Villa Carcina e dal 29 agosto 1977 per lo stabilimento di Milano;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina (Brescia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8126)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8129)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione «carta e cartotecnica» nei comuni di Atina e Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione «carta e cartotecnica» nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione «carta e cartotecnica» nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8134)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano della ditta Metalli industriali S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina (Brescia), con effetto dal 2 maggio 1977 per lo stabilimento di Villa Carcina (Brescia) e dal 29 agosto 1977 per lo stabilimento di Milano;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per lo stabilimento di Milano;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano della ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8127)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state fissate le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 721;

Visto il decreto ministeriale n. 2185 del 22 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici per il giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 21;

Visto il telex n. 1193 pervenuto il 15 settembre 1978, con il quale l'ufficio per la organizzazione della pubblica amministrazione comunica che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione, già fissate per il giorno 29 ottobre 1978, vanno rinviate al 10 dicembre 1978, per consentire in tempo utile gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, già indette per il giorno 29 ottobre 1978 con il decreto ministeriale n. 2185 del 22 marzo 1978, sono rinviate al giorno 10 dicembre 1978 dalle ore 8 alle ore 21.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(8036)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Misura del contributo di vigilanza pe l'anno 1977 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1977, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'articolo 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante lo esercizio 1976 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre provvedere alla determinazione per lo anno 1977 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1977 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1975 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e gli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 3 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8096)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 29 luglio 1978;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base e integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

Portabagagli delle stazioni ferroviarie e delle aerostazioni: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.175.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 6679/Div. 1ª del 5 settembre 1978, il rettore dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.na Bona Mattei, consistente nella somma di L. 2.000.000.

(7982)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 3478/Div. 1ª dell'11 agosto 1978, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di diverse opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della stessa Università.

(7983)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

« 660-VI »: Boifava Livio di Eredi Boifava, via Parini, 65, Vicenza.

(7985)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Tritil 10 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Montedison S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Tritil 10, già registrato al n. 0545.

(8062)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Carievis dell'impresa Visplant S.r.l.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 7 settembre 1974 all'impresa Visplant S.r.l. del presidio sanitario denominato Carievis, già registrato al n. 1595.

(8063)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Golpex dell'impresa Scam S.r.l.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 20 novembre 1971 all'impresa Scam S.r.l. di Modena del presidio sanitario denominato Golpex, già registrato al n. 0207.

(8064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 13 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	813,95	813,95	813,90	813,95	814 —	813,95	814,05	813,95	813,95	813,95
Dollaro canadese	688,40	688,40	689 —	688,40	688,30	688,40	689,28	688,40	688,40	688,40
Franco svizzero	533,25	533,25	532,75	533,25	535,17	533,25	534,05	533,25	533,25	533,25
Corona danese	157,85	157,85	157,60	157,85	157,87	157,85	157,98	157,85	157,85	157,85
Corona norvegese	164,90	164,90	164,80	164,90	165 —	164,90	165,14	164,90	164,90	164,90
Corona svedese	188,54	188,54	188,70	188,54	188,65	188,54	188,69	188,54	188,54	188,50
Fiorino olandese	402,50	402,50	403 —	402,50	402,97	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50
Franco belga	27,72	27,72	27,70	27,72	27,76	27,62	27,761	27,72	27,72	27,70
Franco francese	191,16	191,16	190,75	191,16	191,60	191,16	191,20	191,16	191,16	191,15
Lira sterlina	1620,40	1620,40	1622,50	1622,40	1619,60	1620,40	1621,50	1620,40	1620,40	1620,40
Marco germanico	437,44	437,44	437,10	437,44	437,50	437,44	437,69	437,44	437,44	437,40
Scellino austriaco	60,205	60,205	60,25	60,205	60,30	60,20	60,28	60,205	60,205	60,20
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,15	18,10	18,15	18,10	18,15	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,605	11,605	11,60	11,605	11,60	11,60	11,60	11,605	11,605	11,60
Yen giapponese	4,378	4,378	4,3950	4,378	4,38	4,37	4,3790	4,378	4,378	4,37

Media dei titoli del 13 ottobre 1978

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,450
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	97,550
» 5% (Ricostruzione)	98,900
» 5% (Città di Trieste)	99,225
» 5% (Beni esteri)	98,825
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,225
» 5,50% » » 1968-83	82,825
» 5,50% » » 1969-84	79,900
» 6% » » 1970-85	79,950
» 6% » » 1971-86	77,950
» 6% » » 1972-87	75,875
» 9% » » 1975-90	83,850
» 9% » » 1976-91	84,375
» 10% » » 1977-92	88,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,500

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,325
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979	98,900
» » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	98,575
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	97,050
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	93,250
» » Pol. 9% 1- 1-1980	96,175
» » » 10% 1- 1-1981	95,100
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	81,250
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,3250
» » » 12% 1- 4-1982	98,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1978

Valuta	
Dollaro USA	814 —
Dollaro canadese	688,84
Franco svizzero	533,65
Corona danese	157,915
Corona norvegese	165,02
Corona svedese	188,615
Fiorino olandese	402,50
Franco belga	27,740
Franco francese	191,18
Lira sterlina	1620,95
Marco germanico	437,565
Scellino austriaco	60,242
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,605
Yen giapponese	4,378

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43 del 27 ottobre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 362, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1975 ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(7989)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43 del 27 ottobre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 359, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1974 e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(7990)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 44-45 del 3-10 novembre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 115 Istruzione, foglio n. 13, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975 ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(7988)

CORTE DEI CONTI

Rinvio del giorno della prova scritta del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 20 luglio e 26 agosto 1978, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978 e n. 246 del 2 settembre 1978, a modifica di quanto stabilito all'art. 17, primo comma, del bando medesimo, avrà luogo, per sopravvenute necessità, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il 25 gennaio 1979, alle ore 8.

(8194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 574 in data 11 febbraio 1976, modificato con decreto n. 2032 in data 11 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Casteltermini e Palma di Montechiaro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Agrigento;

Viste le deliberazioni delle amministrazioni comunali interessate relative alla designazione del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è così costituita:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Schillaci dott. Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Greco dott. Nicolò, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Agrigento;

Dordanoni prof. Luigi, direttore della II cattedra d'igiene dell'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, direttore della II clinica-medica dell'Università di Palermo;

Fodale dott. Antonino, ufficiale sanitario di Menfi.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 27 settembre 1978

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(7993)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso a tre posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico in radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(3640/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3632/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3633/S)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello Val di Catania (Catania).

(3638/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(3679/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(3644/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(3645/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI SORA

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(3642/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(3643/S)

OSPEDALE «B. APPIANI E MIRA» DI BOSISIO PARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(3641/S)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(3635/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliocozzo (L'Aquila).

(3634/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO» DI PERUGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(3630/S)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario e cinque posti di assistente pediatra;

un posto di aiuto e tre posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(3636/S)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(3631/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 1978, n. 25.

Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'amministrazione provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, consulte, comitati o collegi comunque denominati, costituiti od operanti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende e organismi anche con ordinamento autonomo da essa dipendenti è corrisposto oltre al normale trattamento di missione, quando compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L. 12.000 per il presidente e di L. 10.000 per ciascun componente e il segretario.

I gettoni di presenza di cui al precedente comma sono ridotti a metà per i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici, semprechè abbiano diritto alla corresponsione dei compensi, nonchè per le partecipazioni a riunioni degli organi di cui al primo comma di durata inferiore a due ore.

I segretari degli organi di cui al primo comma devono indicare nei verbali di seduta sotto la propria responsabilità l'ora di inizio e termine delle riunioni.

Art. 2.

L'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami o per esami, sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, quando compete, i seguenti compensi: L. 20.000 per ogni giornata, rispettivamente L. 10.000 per ogni mezza giornata di partecipazione ai lavori della commissione o per sedute di durata inferiore. I compensi di cui al presente comma sono aumentati del 20 % per i presidenti delle commissioni giudicatrici.

Qualora il numero dei candidati lo esiga, le commissioni di cui al comma precedente possono avvalersi dell'opera di personale di vigilanza per l'espletamento delle prove scritte di esame nella misura di un vigilante per ogni trenta candidati ammessi alle prove medesime.

Al personale di vigilanza di cui al precedente comma spettano per il periodo di partecipazione ai lavori i compensi fissati dal primo comma del presente articolo ridotto a metà.

Le norme di cui al presente articolo si applicano ai presidenti e ai membri delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonchè ai componenti le commissioni di esame per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1969, n. 11, e ai componenti, non dipendenti pubblici, delle commissioni degli esami di idoneità per lavorante artigiano qualificato e degli esami conclusivi dei corsi di addestramento professionale.

Per commissioni concorsuali o di esame o singoli componenti delle medesime non regolate dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 1 della presente legge ».

Art. 3.

Agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza e dei compensi previsti dai precedenti articoli, l'istituzione e la composizione di commissioni, consigli, comitati o collegi non previste da disposizioni legislative o regolamentari, devono avere luogo con decreto del presidente della giunta provinciale, da emanarsi previa deliberazione della giunta provinciale.

Il decreto indica il termine dei lavori della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio che si intende istituire. Qualora non sia indicato alcun termine, questo si intende riferito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione.

L'eventuale proroga deve seguire la stessa procedura di cui al prcedente comma.

Art. 4.

A ciascun componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, non può essere corrisposto dalla provincia un numero di gettoni di presenza o compensi giornalieri previsti dalla presente legge superiore nella media annua a 12 per mese.

Art. 5.

Restano fermi i divieti di corresponsione dei compensi di cui alla presente legge nei casi previsti dall'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2, nonchè dall'art. 5 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

Art. 6.

I gettoni di presenza e i compensi come determinati dalla presente legge hanno effetto dal 1° aprile 1977.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere per l'applicazione della presente legge, determinato in via presuntiva nella misura annua di lire 30 milioni e per l'anno 1978 in lire 37 milioni, in considerazione della retroattività stabilita dal precedente art. 6, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 6 luglio 1977, n. 19.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 5 giugno 1978, n. 26.

Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici, eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della provincia e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco di un comune capoluogo di provincia, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione, salvo quanto previsto dal comma precedente, sono collocati, a loro richiesta in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede a rivalersi nei suoi confronti dell'intero onere conseguente.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti primo e secondo comma non sono considerati ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 2.

I dipendenti provinciali eletti a cariche di sindaco, assessore o consigliere comunale, per i quali non sia obbligatoriamente prescritto il collocamento in aspettativa, a norma dell'articolo precedente, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Norme transitorie

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della legge medesima ricoprano la carica di consigliere regionale, di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione e limitatamente alla durata del mandato in corso.

Nei confronti dei dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano la carica di consigliere regionale o di sindaco di comune capoluogo di provincia, va adottato, alla scadenza dell'ultima proroga dell'aspettativa per mandato politico, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, valutando a tali effetti esclusivamente i periodi maturati fino alla scadenza del mandato o della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo nel corso del mandato.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 43 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 5 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27.

Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 27 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano triennale di finanziamento - Modalità dell'intervento

Per favorire, nell'ambito provinciale, lo sviluppo dell'economia e l'aumento dei livelli di occupazione, la provincia interviene, per il triennio 1978-80, con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

L'intervento finanziario della provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Art. 2.

Opere finanziabili

Le somme stanziate sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio e aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti locali e comprensoriali;

c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonchè per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) edifici di culto;

g) opere a finalità di assistenza sociale;

h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;

l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, destinati a servizi pubblici;

n) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonchè l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

Art. 3.

Opere interessanti singoli comuni
Criteri di suddivisione del fondo

Una quota pari al 65 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di esclusivo interesse dei singoli comuni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

La ripartizione effettuata a norma del precedente comma è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta provinciale.

E' riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'art. 2, delle somme assegnate al singolo comune.

I comuni beneficiari sono autorizzati a stipulare i contratti di appalto e comunque ad assumere obbligazioni nei limiti della intera somma loro assegnata nel triennio, imputando la spesa a carico dei relativi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Art. 4.

Opere interessanti più comuni

Una quota pari al 17,5 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo e le case di riposo.

Entro lo stesso termine e adottando i medesimi criteri di suddivisione stabiliti al secondo comma dell'art. 3, la giunta provinciale determina le quote da impiegare nel territorio di ciascuna comunità comprensoriale. Dette quote sono pari alla somma delle assegnazioni spettanti ai comuni facenti parte della comunità e sono anch'esse valide per l'intero triennio contemplato dal piano.

Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è prenotato, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, con deliberazione della giunta provinciale.

Le comunità comprensoriali, conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nei rispettivi territori, nei sessanta giorni successivi alla data della comunicazione, propongono alla giunta provinciale un piano di utilizzazione dei contributi provinciali su base comprensoriale.

Trascorso il termine fissato al precedente comma, la giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere intercomunali finanziabili con l'apposita quota e impegna, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, il totale delle somme riferite alle opere incluse nei piani approvati.

Per la realizzazione dell'opera i comuni individuati possono affidare l'esecuzione dei lavori al comune sede dell'opera, provvedendo in tal caso a definire, con apposite convenzioni, i reciproci rapporti, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.

In caso di mancato accordo, sarà costituito un consorzio obbligatorio.

Art. 5.

Opere necessarie ed urgenti

La rimanente quota del 17,5 % del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata, con deliberazione della giunta provinciale, al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'art. 3, sono reputate, a discrezione della giunta provinciale, necessarie e urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del comune.

Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni o di quelle comunità comprensoriali, ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 7.

Affidamento dei lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal comune beneficiario ad altri enti.

In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.

La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

Art. 8.

Concessione del contributo - Anticipazioni

Preso atto della deliberazione adottata dall'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nella ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, può disporre con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione fino al 50 % del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Il residuo contributo è liquidato, parimenti con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla provincia con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione di contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Art. 9.

Obbligo del rendiconto

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 10.

Attività sportive, ricreative e di interesse turistico

I comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il comune e la società.

Per gli scopi di cui sopra i comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle somme che i comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonchè della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

Art. 11.

Mutui e loro garanzia da parte della provincia

Ove per il finanziamento di opere pubbliche i comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

Art. 12.

Parere consultivo sui progetti

Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 (piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali) e la lettera *a*) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26 (norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici) sono sostituiti dal seguente:

« Il parere tecnico-amministrativo sui progetti è espresso: dal comitato tecnico amministrativo, se la spesa prevista supera l'importo di lire 500 milioni; dalla direzione tecnica provinciale, se la spesa prevista supera l'importo di lire 200 milioni ed è inferiore o pari all'importo di lire 500 milioni. Per progetti di importo fino a lire 200 milioni il parere tecnico-amministrativo non è obbligatorio ».

Art. 13.

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

Il testo dell'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 (albo dei collaudatori di opere pubbliche), già sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 (piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche), è sostituito dal seguente:

« L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 200 milioni ».

Art. 14.

Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori - Esenzione

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in funzione dell'albo degli appaltatori istituito dalla provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 200 milioni ».

Art. 15.

Anticipazione e revisione prezzi

Per l'esecuzione di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono anticipare fino al 50 % del prezzo contrattuale.

L'anticipazione concessa va recuperata con trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

In caso di anticipazione l'importo revisionale, ferma restando l'alea del 5 % calcolata sull'importo dei lavori, viene ridotto di una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

Si può altresì concedere l'anticipazione senza ridurre l'importo revisionale, previo miglioramento del prezzo offerto.

Nel capitolato speciale d'appalto può essere previsto che, qualora i lavori vengano ultimati prima della scadenza, la revisione prezzi sia calcolata e liquidata per l'intero periodo fissato per l'ultimazione.

Art. 16.

Opere d'arte

Gli enti che provvedono all'esecuzione di opere di edilizia pubblica possono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non superiore al 3 % dei primi 500 milioni del progetto e una quota non superiore all'1 % dell'importo residuo.

All'indizione del concorso e alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione formata da un rappresentante dell'ente committente, dal progettista e da tre esperti.

La composizione della commissione deve rispecchiare, secondo criteri di proporzionalità linguistica, quella degli organi rappresentativi dell'ente committente.

Art. 17.

Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti

Al fine di conseguire l'utilizzazione dei cantieri provinciali, la direzione tecnica provinciale può essere autorizzata, con deliberazione della giunta provinciale, entro i limiti delle sue possibilità operative, ad eseguire lavori di pubblica utilità per comuni o altri enti. Gli oneri reciproci vengono fissati in una apposita convenzione.

Eventuali fondi dovuti dall'ente beneficiario in connessione con l'esecuzione dei lavori possono essere anticipati alla direzione tecnica mediante versamento in apposito conto corrente.

Art. 18.

Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di edifici destinati a servizi istituzionali della provincia, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4290 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti della intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Art. 19.

Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4225 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Art. 20.

L'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La compilazione dei progetti e la direzione dei lavori sono affidate alla direzione tecnica provinciale o a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.

La direzione dei lavori può essere affidata a privato professionista anche se il relativo progetto sia stato compilato da altro professionista o dalla direzione tecnica provinciale.

Le disposizioni concernenti la direzione dei lavori, di cui ai commi precedenti, hanno efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 1978.

La compilazione del progetto da parte della direzione tecnica provinciale o l'affidamento dell'incarico di progettazione a privati professionisti ha luogo dopo che la giunta provinciale, su proposta dell'assessorato provinciale competente in relazione alla destinazione dell'opera, ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche dell'opera.

Può darsi luogo direttamente alla compilazione del progetto o all'affidamento dell'incarico di progettazione, qualora in programma siano già definite le caratteristiche delle singole opere.

Gli incarichi di progettazione o di direzione lavori a privati professionisti sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici, che stipula i relativi contratti e impegna la spesa.

Qualora l'opera rivesta particolare importanza, l'assessore ai lavori pubblici può indire un pubblico concorso o un concorso limitato ad alcuni privati professionisti per la presentazione del progetto di massima.

In caso di concorso limitato, può essere corrisposto a ciascun partecipante un compenso forfettario non superiore allo onorario spettante, ai sensi della tariffa professionale, per la redazione del progetto di massima.

Il compenso forfettario o il premio in caso di pubblico concorso corrisposto al concorrente cui sarà affidata la progettazione esecutiva, è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo ».

Art. 21.

Alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 1 e 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede come segue:

a) all'onere di lire 30.000 milioni, di cui all'art. 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (punto n. 14 dell'elenco illustrativo);

b) all'onere di cui all'art. 11, valutato in lire 4.500 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo indicato alla precedente lettera *a*) (punto n. 14-*bis* dell'elenco illustrativo).

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4275 (modificato nel testo). — **Contributi** in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali . L. 30.000.000.000

Cap. 4360. — Oneri derivanti dalla garanzia prestata a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche (leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 27, art. 11, 21 luglio 1977, n. 21, art. 5, e 9 agosto 1977, n. 32, art. 1, lettera *c*) . . . . . L. 4.500.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2) . . . L. 34.500.000.000

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7615)

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 1978, n. 28.
Pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Diritto di pesca

Il diritto di pesca consiste nella facoltà di pescare e di permettere la pesca nelle acque da pesca sulle quali si estende il diritto; con esso è congiunto l'obbligo di coltivare l'acqua da pesca ai sensi delle disposizioni della presente legge e dello ordinamento della pesca.

I diritti di pesca vengono iscritti in un catasto delle acque da pesca, da tenersi dall'ufficio pesca. I diritti di pesca esistenti e a qualsiasi titolo costituiti sono da mantenersi aggiornati continuamente sulla base delle nuove concessioni di seguito assegnate.

Diritti di pesca da esercitare in comunione (« Koppelfischereirechte ») e diritti parziali indivisi di pesca non possono essere costituiti ex novo.

Diritti di pesca possono essere divisi solamente con l'approvazione dell'ufficio pesca. L'ufficio pesca deve chiedere il parere del consiglio della pesca e può dare la sua approvazione soltanto alla condizione che la divisione sia attuabile senza recare danno alla pesca.

I diritti di pesca collegati ad un maso chiuso sono soggetti anche alle disposizioni della legge sui masi chiusi.

Chi a qualsiasi titolo acquista un diritto di pesca è obbligato a darne comunicazione entro trenta giorni all'ufficio pesca, con l'indicazione di tutti i particolari.

I diritti esclusivi di pesca possono essere dati in affitto. A tutti gli effetti della presente legge l'affittuario è considerato coltivatore dell'acqua da pesca. Entro trenta giorni della stipulazione il locatore deve trasmettere una copia del contratto di affitto all'ufficio pesca.

Art. 2.
Concessione del diritto di pesca

Salvi gli esistenti diritti esclusivi di pesca, il diritto di pesca in acque pubbliche compete alla provincia e può essere dato in concessione dalla giunta provinciale per un periodo tra i nove ed i quindici anni, salve le concessioni già esistenti.

Qualora l'acqua da pesca, per le sue caratteristiche o la sua estensione, non sia adatta ad una coltivazione autonoma, il diritto di pesca è da concedere a coltivatori di acque da pesca confinanti. Se tali non esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca.

Art. 3.
Nuove acque pubbliche

Per effetto dell'iscrizione di acque private nell'elenco delle acque pubbliche, gli ex-proprietari delle acque vi acquisiscono il diritto esclusivo di pesca.

Art. 4.
Acque da pesca

Ai sensi della presente legge, si considerano acque da pesca tutte le acque correnti o stagnanti iscritte nell'elenco delle acque pubbliche o direttamente collegate con acque pubbliche.

Negli afflussi e scarichi naturali o artificiali di acque da pesca, nei quali non esistono diritti di pesca autonomi, il diritto di pesca viene concesso ai titolari del diritto nell'acqua principale, per una estensione determinata dall'ubicazione e dalla lunghezza del tratto dell'acqua principale. Nel caso di una fossa morta senza afflusso, la concessione è da conferire al coltivatore dell'acqua principale nella quale sbocca la fossa.

Qualora in seguito ad eventi naturali o ad interventi artificiali un corso d'acqua cambi alveo, i diritti di pesca esistenti si estendono sia sul nuovo corso d'acqua che sulle eventuali acque nel vecchio alveo, nonchè sulle acque disgiunte. Per quanto riguarda la estensione dei diritti di pesca nel nuovo corso di acqua, valgono le disposizioni del comma precedente.

Qualora un corso d'acqua si ristagni, i diritti di pesca esistenti nell'acqua originaria si estendono proporzionalmente ai tratti di sponda delle acque originarie sull'intera superficie d'acqua ristagnata.

Se sorgono dubbi intorno all'esistenza, natura o estensione di un'acqua da pesca o di un diritto di pesca, la decisione spetta all'ufficio pesca, su conforme parere del consiglio della pesca, restando salva la possibilità di adire le vie legali.

Art. 5.
Straripamento e recupero dei pesci

Nel caso che un'acqua da pesca straripi, il coltivatore della stessa può catturare i pesci nei terreni inondati. Non è consentito l'applicazione di misure tendenti ad impedire il ritorno dei pesci nell'alveo.

Se dopo il deflusso dell'acqua, sui terreni, in fossi o in altre incavature che non comunicano con l'acqua da pesca, restano dei pesci, l'acquicoltore è autorizzato a catturare tali pesci entro una settimana e ad immetterli nell'acqua da pesca.

Art. 6.
Acque chiuse

In parziale deroga alla disposizione del primo comma dello art. 4 gli stagni e le diramazioni di acque da pesca che servono all'allevamento ed alla detenzione di pesci e la cui comunicazione con l'acqua da pesca non permette nessun passaggio di pesci, ai sensi della presente legge non sono considerate acque da pesca, ma acque chiuse.

Art. 7.
Acquicoltore

I titolari di diritti di pesca che non intendono coltivare di persona l'acqua da pesca nè dare in affitto il diritto di pesca, possono nominare un'altra persona quale acquicoltore.

La nomina di un acquicoltore deve essere comunicata entro trenta giorni per iscritto all'ufficio pesca.

Art. 8.
Acquicoltura

Le acque da pesca devono essere coltivate secondo le norme del regolamento della pesca, nonchè secondo le prescrizioni supplementari da emanare eventualmente dall'ufficio pesca.

Le norme e le prescrizioni di cui sopra devono regolare, in particolare, la specie, la misura e la quantità dei pesci da seminare annualmente, il tipo e il numero dei permessi di pesca da emettere, nonchè la preda giornaliera ammissibile.

Qualora in un tratto d'acqua esistano più diritti di pesca, compresi i diritti di mensa (limitati alla necessità della famiglia), la coltivazione dell'acqua deve avvenire d'intesa tra gli aventi diritto. Qualora l'accordo non sia raggiunto l'ufficio pesca emette, sentiti gli aventi diritto e sentito il parere del consiglio della pesca, disposizioni sulla coltivazione dell'acqua vincolanti per tutti gli interessati.

In linea di principio la coltivazione deve basarsi sulla produttività naturale dell'acqua da pesca. Su conforme parere del consiglio della pesca, l'ufficio pesca può tuttavia permettere l'emissione di permessi di pesca per singole acque da pesca oltre la produttività naturale, alla condizione che non vengano danneggiate le acque da pesca confinanti.

Gli acquicoltori sono obbligati a trasmettere all'ufficio pesca, entro il 20 dicembre di ogni anno il piano di coltivazione per l'anno seguente.

Gli acquicoltori sono obbligati a contrassegnare le acque da pesca applicando scritte e/o cartelli. I proprietari e i possessori dei terreni adiacenti alle sponde sono obbligati a tollerare la contrassegnazione, che non deve recare danni a piante e a fabbricati.

Art. 9.

Accesso alle acque da pesca

A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritto all'esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonchè fissare ivi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell'acqua da pesca. Chiunque nell'esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.

Art. 10.

Pesca

Per pesca ai sensi della presente legge si intende:

a) la cattura o l'uccisione di pesci in un'acqua da pesca;

b) il trattenersi con mezzi atti alla pesca o la preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca.

Il diritto alla pesca è legato al possesso di una licenza di pesca valida, dell'abilitazione alla pesca e, a meno che non si tratti dell'acquicoltore, al possesso del permesso di pesca.

La licenza di pesca viene rilasciata dall'ufficio pesca secondo le disposizioni degli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche.

I permessi di pesca devono essere rilasciati dal coltivatore in linea di principio su moduli messi a disposizione dall'ufficio pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati in altro modo. Da questa disposizione possono essere esonerate dall'ufficio pesca, su conforme parere del consiglio della pesca quelle associazioni di pesca per le quali l'applicazione della stessa disposizione comporterebbe grosse difficoltà tecniche a causa del grande numero di associati e del grande numero di acque da pesca che esse coltivano.

L'acquicoltore può permettere la pesca solo a persone che, supposto che sia prescritto, siano in possesso dell'abilitazione alla pesca.

Art. 11.

Abilitazione alla pesca

L'abilitazione alla pesca viene rilasciata dall'ufficio pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame di pesca. Commissione, programmi ed altri particolari riguardanti l'esame vengono fissati con regolamento di esecuzione.

Nel caso che venga inflitta una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 e alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 12, l'abilitazione alla pesca viene ritirata. Una nuova abilitazione alla pesca può essere rilasciata trascorso un anno, dopo il pagamento della sanzione inflitta e dopo il superamento di un nuovo esame di pesca.

Non è richiesta l'abilitazione alla pesca:

a) per titolari di permessi giornalieri residenti fuori della provincia;

b) per il recupero dei pesci e per catture di prova da parte dell'acquicoltore o di incaricati dallo stesso;

c) per i giovani fino al 16.mo anno compiuto, alla condizione che siano accompagnati da un possessore dell'abilitazione alla pesca.

Art. 12.

Ordinamento della pesca

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa approvazione da parte della giunta provinciale, un ordinamento della pesca che deve contenere in particolare:

a) i criteri di massima per l'acquicoltura;

b) i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonché le limitazioni di cattura;

c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;

d) la specie di pesci di cui è consentita la semina;

e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.

Durante il periodo di divieto di pesca è vietata anche la vendita e la detenzione per la vendita o per la spedizione delle specie protette, eccettuati i pesci provenienti da allevamenti. Il venditore e il detentore sono comunque obbligati a provare la provenienza dei pesci.

Art. 13.

Bandite

Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello o per la sosta invernale possono, su richiesta dei titolari di diritto di pesca o, col consenso dei medesimi, anche d'ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati o ordinati dagli acquicoltori per l'allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinate bandite.

Sono bandite di diritto:

a) i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;

b) acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno;

c) tutte le acque da pesca non adatte alla pescicoltura.

I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 14.

Misure a tutela dei pesci

Lavori di qualsiasi specie sulle e nelle acque da pesca, derivazioni d'acqua e immissioni, compreso lo svasamento e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali, che possano danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, possono essere eseguiti soltanto dopo avere sentito il parere dell'ufficio pesca. Il parere è vincolato per quanto riguarda l'attuazione delle prescritte misure a tutela dei pesci. Tali misure possono comprendere il risarcimento dei danni temporanei e permanenti. Per quanto possibile il risarcimento dei danni è da effettuarsi mediante immissione di pesce. In caso di derivazioni o sbarramenti è da determinare un residuo minimo d'acqua che deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento.

Gli acquicoltori devono in ogni caso essere avvisati dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli interessati possono proporre reclamo alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della notifica del parere.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, esse vengono eseguite a cura dell'ufficio pesca a spese dell'obbligato.

Art. 15.

Particolari misure a tutela dei pesci

I proprietari di opere e impianti, che impediscono o ostacolano notevolmente la migrazione dei pesci a monte o a valle, sono obbligati a costruire ed a mantenere a proprie spese idonee scale di monta.

Le scale di monta devono essere costruite in modo da non consentire da esse oppure dai loro afflussi o deflussi la cattura di pesci.

I proprietari di macchine idrauliche sono obbligati ad installare congegni che impediscano la penetrazione dei pesci nei canali di deflusso.

Gli aventi diritto all'estrazione di sabbia e ghiaia sono obbligati a costruire un impianto di depurazione per le acque defluenti dall'impianto per il sortimento del materiale.

Gli impianti ed i congegni per la tutela dei pesci prescritti ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere collaudate dall'ufficio pesca.

Art. 16.

Vigilanza

La sorveglianza sulla pesca e in particolare la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni vigenti in materia spetta:

a) al personale della provincia appositamente incaricato;

b) al personale dello Stato o di altri enti pubblici incaricato della sorveglianza sulla pesca in base a norme statali;

c) ai guardiani incaricati dai titolari di diritti esclusivi di pesca, dagli affittuari o concessionari di diritti di pesca.

Il personale elencato sotto le lettere *a*) e *c*) deve possedere i requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore.

I guardiani indicati alla lettera *c*) devono essere segnalati all'ufficio caccia e pesca.

Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori sono obbligati ad aprire contenitori e veicoli per consentire la ispezione.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

Salve le eventuali sanzioni penali e l'eventuale diritto al risarcimento del danno, chiunque viola le disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca è soggetto ad una sanzione amministrativa.

Chiunque peschi senza avere con sè la licenza di pesca, la carta d'abilitazione o il permesso di pesca soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di 3.000 lire.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 chi viola le disposizioni contenute nel sesto e settimo comma dell'art. 1, del primo comma dell'art. 5, del secondo comma dell'art. 7, del quarto e quinto comma dell'art. 10.

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 che viola le disposizioni del secondo comma dell'art. 10 e del secondo comma dell'art. 12.

Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000 chi viola le disposizioni dell'art. 8, dell'art. 13, dell'ultimo comma dell'art. 16 e dell'ordinamento della pesca.

Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 300.000 chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15.

I pesci catturati in modo illecito vengono sequestrati e se possibile rimessi nell'acqua, altrimenti spettano all'acquicoltore.

Art. 18.

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 19.

Estinzione dei diritti di pesca

I diritti esclusivi di pesca e i diritti di mensa si estinguono per non uso durante cinque anni consecutivi, per uso contrastante con i fini delle disposizioni vigenti in materia di pesca o per abituale negligenza o inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di pesca.

L'estinzione viene dichiarata con decreto del presidente della giunta provinciale e può essere pertrattata nel libro fondiario senza autorizzazione della commissione per i masi chiusi.

Art. 20.

Consiglio della pesca

La giunta provinciale nomina per la durata di cinque anni un consiglio della pesca composto da:

1) l'assessore competente in materia o un suo delegato in qualità di presidente;

2) un rappresentante dell'ufficio pesca proposto dall'assessore competente in materia;

3) un esperto da scegliere tra una terna di nominativi proposta dalla sezione di Bolzano della federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee;

4) un esperto da scegliere tra un terna di nominativi proposta dalla federazione provinciale della pesca;

5) un esperto da scegliere tra una terna di nominativi proposta dalla federazione provinciale dei titolari di diritti esclusivi di pesca;

6) un esperto proposto dall'assessore competente in materia, che sia socio di un'associazione di pesca non rappresentata in base ai punti 3), 4) e 5).

La composizione del consiglio della pesca deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell'assessorato competente.

Ai componenti del consiglio sono attribuiti, ove spettino, i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, rispettivamente dalla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Il consiglio della pesca è organo consultivo dell'amministrazione provinciale e il suo parere è obbligatorio, oltre nei casi indicati da altri articoli della presente legge, nei seguenti casi:

1) per la concessione di diritti di pesca, in presenza di più di un interessato;

2) per la dichiarazione d'ufficio di acque da pesca in bandita;

3) per il disegno sull'ordinamento della pesca e per le eventuali modifiche.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso di una licenza di pesca valida viene rilasciata la carta d'abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda presso l'ufficio pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ciò vale anche per pescatori non residenti nel territorio della provincia che siano titolari di un diritto esclusivo di pesca in provincia o che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano membri di un'associazione di pesca esistente in provincia e che lo siano ancora alla data della presentazione della domanda.

Art. 22.

Disposizione finanziaria

La spesa per l'attuazione dell'art. 20 della presente legge, valutata in lire 2 milioni all'anno, farà carico al cap. 33 del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1978, denominato « Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale (legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni) », che presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29.

Norme concernenti l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Bolzano in materia di attività ricreative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, la provincia autonoma di Bolzano assume i compiti ed esercita, nel territorio della provincia di Bolzano, le attribuzioni dell'ENAL, istituito ai sensi del regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche e del decreto luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624.

Art. 2.

Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ENAL situato nel territorio della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto citato dal precedente art. 1, la provincia autonoma di Bolzano subentra nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente.

Art. 3.

Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'ENAL di Bolzano, che entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge chiede, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, il trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nelle corrispondenti carriere del ruolo amministrativo di all'allegato *A*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, conservando l'anzianità giuridica ed economica acquisita o comunque riconosciuta presso l'ente di provenienza.

Al personale immesso nelle qualifiche iniziali ai sensi del precedente comma, è valutata, in virtù del disposto del comma medesimo, l'anzianità come sopra riconosciuta ai fini della successiva progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale.

Nei confronti del personale inquadrato nelle carriere di concetto ed esecutiva, l'anzianità di servizio riconosciuta ai sensi del primo comma è utile agli effetti della progressione in carriera, secondo l'ordinamento provinciale, fino alla qualifica di segretario principale rispettivamente di coadiutore principale, seconda classe di stipendio (par. 302 rispettivamente 218), e prescindendo dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Qualora lo stipendio e l'assegno perequativo spettanti in seguito all'inquadramento nel ruolo provinciale risultassero inferiori allo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono attribuiti nella qualifica e parametro conseguiti in sede di inquadramento ai sensi dei precedenti commi, gli aumenti biennali strettamente necessari al fine di assicurare un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento.

L'inqudramento del personale contemplato nel presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento del medesimo alla provincia di Bolzano.

Art. 4.

Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle norme vigenti presso l'ente di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 5.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per la materia, è autorizzata ad assumere spese per iniziative da realizzare in proprio ed a concedere sovvenzioni ad enti, associazioni, comitati, circoli e organizzazioni ritenuti comunque idonei.

La giunta provinciale determina annualmente i termini entro i quali devono ad essa essere inoltrate le domande intese ad ottenere le sovvenzioni.

Le domande di sovvenzione dovranno essere corredate di una relazione o del programma delle attività che formano oggetto della richiesta, del relativo preventivo di spesa, nonchè del piano di finanziamento.

Divenuto esecutivo il provvedimento di sovvenzione, ai beneficiari, su loro richiesta, può essere corrisposto un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione delle sovvenzioni rispettivamente delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle attività ammesse ai benefici del presente articolo. Gli uffici provinciali competenti dispongono la liquidazione previa presentazione di una domanda di liquidazione corredata del conto consuntivo delle relative spese sostenute. A tale scopo gli uffici sono autorizzati a chiedere in visione la corrispondente documentazione contabile.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte come segue:

quanto alle spese di cui all'art. 1, che si autorizzano per l'esercizio finanziario 1978 in misura di lire 50 milioni e per gli esercizi successivi nella misura che sarà stabilita annualmente con legge di bilancio, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione per l'anno finanziario corrente (punto n. 4 dell'elenco illustrativo);

quanto alle spese di cui all'art. 3, valutate in lire 40 milioni all'anno, mediante imputazione al cap. 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni futuri.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 410 (di nuova istituzione) - titolo I - sezione II - rubrica V - categoria III - spese per lo esercizio nel territorio della provincia delle attribuzioni dell'ENAL (art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e art. 1 della presente legge) . . . . . L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(7616)

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1978, n. **30**.

Integrazioni e modificazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente « Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 18 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente « Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia » sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

All'art. 1 dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Al fine di un ammodernamento sostanziale di funivie bifuni che rivestono particolare importanza sociale in quanto a collegamento di centri abitati alla rete viabile di fondovalle e sem-

preché ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, possono essere concesse, sulle spese ritenute ammissibili, contributi rateli costanti fino alla misura massima del 24 per cento per la durata di cinque anni ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Per i casi di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 si assume quale spesa ammissibile il costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento, mentre per le ricorrenze di cui al secondo comma la spesa ammissibile viene determinata in base ad un preventivo dettagliato ».

Art. 2.

I viaggiatori di mezzi di pubblico trasporto delle linee di interesse provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, sono tenuti anche al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di L. 2.000 ed un massimo di L. 10.000. L'ammontare della sanzione, entro i predetti limiti, è determinato dalla giunta provinciale con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di mancato pagamento della sanzione al momento dell'accertamento dell'infrazione, la sanzione stessa è maggiorata del 10 per cento.

Il personale delle imprese esercenti che, nell'esercizio della funzione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale è incaricato di far osservare le disposizioni di cui al presente articolo e può richiedere ai viaggiatori di cui al primo comma un valido documento di riconoscimento e le generalità, sotto le penalità di legge. Per l'esazione delle sanzioni pecuniarie, l'ufficio provinciale dei trasporti fornisce in dotazione alle imprese appositi moduli numerati progressivamente secondo un modello da approvarsi con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti.

L'importo della sanzione pecuniaria è devoluto all'azienda esercente.

Art. 3.

Per l'attuazione dell'art. 1, primo e secondo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1978 l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa per gli anni dal 1978 al 1982 compreso.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 (punto n. 15 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4489. — Contributi annui costanti per la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46 . . . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(7617)

LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1978, n. **31**.

Fidejussione della provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano su operazioni di ricorso al credito per il pagamento di spese per prestazioni di assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'8 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria, la giunta provinciale è autorizzata a prestare la fideiussione della provincia fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 2.000 milioni, oltre agli interessi e agli accessori a garanzia delle operazioni di ricorso al credito disposte dalla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano con istituti di credito, per il pagamento delle spese connesse con le prestazioni di assistenza sanitaria.

Tale fideiussione ha la durata di due anni ed è prorogabile per motivi di carattere eccezionale per un altro anno.

Art. 2.

Per la prestazione della fideiussione di cui al precedente articolo, la provincia interviene nelle convenzioni che la cassa mutua stipula con gli istituti di credito.

A tal fine la giunta provinciale valuterà i fabbisogni finanziari e di cassa con riguardo all'entità delle riscossioni, alle necessità dei pagamenti e alla situazione finanziaria della cassa mutua stessa.

Art. 3.

La fideiussione di cui all'art. 1 della presente legge ha carattere sussidiario ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Qualora, a seguito della prestata fideiussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza della cassa mutua, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere della cassa stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, ivi comprese anche quelle relative allo eventuale ripiano dei disavanzi finanziari, che fosse disposto con i provvedimenti per la riforma sanitaria, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

Art. 4.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, valutati in lire 1.500 milioni all'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1978 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 3 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3126 (modificato nel testo). — Oneri derivanti dalla garanzia prestata a favore della cassa mutua provinciale di malattia e della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti (legge provinciale 2 agosto 1977, n. 24, e presente legge) . . . . . L. 1.500.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2) . . . . L. 1.500.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 giugno 1978

MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(7618)

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 32.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore nella provincia autonoma di Bolzano per il biennio 1977-78, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1979-80.

Art. 2.

Le norme attualmente vigenti in materia saranno applicate fino a diversa disciplina da emanarsi con legge provinciale entro il biennio 1979-80.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1978, n. 33.

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8 e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 del testo unico delle leggi provinciali sullo ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, in seguito denominato testo unico, viene inserito il seguente art. 1-*a*:

« I beni immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme del presente testo unico, sono considerati beni personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del codice civile».

Art. 2.

All'art. 2 del testo unico viene aggiunto il seguente comma:

« Nel caso previsto dal comma precedente, i beni già costituenti il maso chiuso acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono da intestarsi, se ne ricorrono i presupposti e qualora l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio, ai coniugi ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 574 ».

Art. 3.

All'art. 3 del testo unico viene aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di comunione legale la proposta deve essere fatta da entrambi i coniugi, previo scioglimento della comunione per mutamento convenzionale ».

Art. 4.

L'art. 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso, nonchè nella consistenza dei diritti reali, nonchè per gli atti costitutivi di diritti di superficie, enfiteusi e servitù di pascolo, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi.

I cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso derivanti da una sentenza non sono soggetti all'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, parimenti le modifiche derivanti da operazioni di riordino fondiario. In ambedue i casi, su richiesta degli interessati, la commissione dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 ».

Art. 5.

L'art. 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Nella successione legittima del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra più coeredi viene fatta secondo il seguente ordine di preferenza:

1) i figli legittimi, legittimati o adottivi;

2) i discendenti legittimi delle persone indicate al punto 1) ;

3) i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

4) i discendenti naturali delle persone indicate al punto 1) ;

5) il coniuge;

6) gli ascendenti;

7) i fratelli e le sorelle;

8) i discendenti di fratelli e sorelle;

9) i parenti prossimi non oltre il sesto grado.

Tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso è preferito il più anziano.

Quando però il figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, lascia un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede nel maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo.

Se il chiamato all'assunzione non vuole assumere il maso chiuso, la preferenza spetta agli altri coeredi nell'ordine suddetto.

I figli legittimi e legittimati e i loro discendenti legittimi sono preferiti ai figli adottivi.

I discendenti di figli premorti sono preferiti ai discendenti di figlie premorte.

Il diritto all'assunzione acquisito si trasmette in caso di morte ai discendenti del defunto nell'ordine suddetto. Se il defunto non ha lasciato nè discendenti, nè il coniuge e il maso gli era pervenuto tutto o, nella maggior parte, in via ereditaria o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria da parte di uno dei genitori, l'assuntore è chiamato a parità di grado di parentela tra gli aventi diritto all'eredità che appartengono alla stirpe del suddetto genitore ».

Art. 6.

L'art. 25-*e* del testo unico è sostituito dal seguente:

« All'udienza fissata a norma dell'art. 25-*c*, n. 6, il pretore emette decreto con il quale:

1) dà atto, su richiesta, degli eventuali accordi raggiunti tra l'avente diritto all'assunzione e i singoli coeredi compreso il coniuge superstite;

2) determina il prezzo di assunzione del maso al netto degli eventuali diffalchi ed aggravi, che verifica sulla base della relazione di stima e dell'estratto tavolare;

3) determina su quanti e quali vani della casa di abitazione del maso e su quali mobili può essere esercitato il diritto di abitazione e d'uso riconosciuto al coniuge superstite.

Il pretore dovrà valutare le esigenze di una razionale funzionale conduzione e gestione dell'impresa agricola e le esigenze familiari dell'erede assuntore.

Qualora si rendano necessarie delle opere di ristrutturazione, queste gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge.

Se sorge questione di non possibile pronta soluzione o circa la sussistenza di debiti per i quali è iscritta diritto di ipoteca, il pretore provvede senza tenerne conto; in tal caso rimane salva alle parti la via civile contenziosa.

Il decreto è notificato ai coeredi e al coniuge superstite a cura della parte interessata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Per quanto non è espressamente previsto o regolato dal presente testo unico, sul procedimento di fissazione del prezzo di assunzione si applicano i principi e le norme del libro primo del codice di procedura civile, in quanto applicabili».

Art. 7.

L'art. 28 del testo unico viene soppresso.

Art. 8.

Dopo l'art. 33-*a* del testo unico viene inserito il seguente art. 33-*b*:

«Il diritto di abitazione sulla casa e di uso sui mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite ai sensi del secondo comma dell'art. 540 del codice civile, va esercitato compatibilmente con la razionale conduzione del maso e con le esigenze familiari dell'assuntore.

Il pretore determina, nel provvedimento di cui all'art. 25 e comunque nel certificato di eredità, su quanti e quali vani della casa di abitazione e su quali mobili potrà essere esercitato il diritto di abitazione e rispettivamente di uso.

Il diritto di abitazione di cui al primo comma costituisce iscrizione corrispettiva ai sensi dell'art. 97 della legge tavolare regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, con allegato testo unico e successive modifiche».

Art. 9.

All'art. 34 del testo unico vengono aggiunti i seguenti commi:

«L'istanza deve essere comunicata ai proprietari tavolari.

In questo caso i beni costituenti il maso chiuso acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono da intestare, se ne ricorrono i presupposti e qualora l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio, ai coniugi ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 574».

Art. 10.

L'art. 38 del testo unico viene sostituito dal seguente:

«La commissione locale per i masi chiusi è composta:

a) da un presidente nominato dalla giunta provinciale, sentito il parere del consiglio direttivo distrettuale del Südtiroler Bauernbund competente per territorio;

b) da due membri proposti dal consiglio direttivo locale del Südtiroler Bauernbund del comune o della frazione competente, scelti fra gli agricoltori del comune, della frazione o del comune catastale nel quale la commissione opera.

I membri vengono nominati dal presidente della giunta provinciale, rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato, come previsto per i membri effettivi di cui ai precedenti commi, un membro supplente».

Art. 11.

L'art. 41-*a* del testo unico è sostituito dal seguente:

«Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi sono firmate dall'istante ovvero dal suo rappresentante legale, oppure da un rappresentante munito di procura speciale anche a margine o in calce alla domanda.

Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario del maso o da tutti i comproprietari o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente.

Le istanze devono essere firmate anche dal coniuge, salva la prova che i coniugi non vivano in regime di comunione legale. Se si rifiuta il consenso si applica analogicamente l'articolo 181 del codice civile. Le predette istanze non sono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono allegati i fogli di possesso, lo estratto tavolare e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall'ufficio del catasto.

Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate entro sessanta giorni.

Le commissioni che non decidono entro il termine prescritto possono essere sciolte e sostituite da nuove.

I beni acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e di cui è stato disposto il distacco dal maso chiuso, sono intestati, se ne ricorrono i presupposti e qualora l'acquisto del maso sia avvenuto durante il matrimonio, ai coniugi ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 574».

Art. 12.

All'art. 45 del testo unico viene aggiunto il seguente comma:

«Dai provvedimenti di cui al presente articolo devono risultare, oltre gli esatti dati anagrafici dei proprietari, anche il loro regime patrimoniale se coniugati».

Art. 13.

Disposizione transitoria

Se il maso chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge è soggetta a comunione legale, ciascuno dei coniugi può assumerlo a norma dell'art. 25. In caso di disaccordo, alla moglie è preferito il marito.

Art. 14.

La riserva evidenziata ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 574, si deve cancellare in tutte le partite comprendenti immobili soggetti alla legge sui masi chiusi.

Art. 15.

Alla fine dell'art. 5 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, vengono soppresse le parole:

«Se il trasferimento è agevolabile ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 47 del testo unico viene soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 luglio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7619)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo risultante dalle modifiche apportate dallo art. 2 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale può scegliere gli esperti delle commissioni di esame, in tutto o in parte, fra gli impiegati della provincia o dello Stato o di altri enti pubblici. In tal caso

gli stessi devono rivestire una qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso e in ogni caso avere una anzianità di carriera o livello corrispondente non inferiore a quattro anni ».

Art. 2.

Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche e iscritto all'albo dei giornalisti è elevato a sei unità.

Art. 3.

La dotazione organica della qualifica iniziale del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura, istituito con l'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, è aumentato di cinque posti.

Art. 4.

L'art. 3 della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Per la qualifica di psicologo è richiesta la laurea in psicologia ovvero in filosofia, pedagogia o medicina, con specializzazione in psicologia.

Per la qualifica di assistente è richiesto un diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado ».

Art. 5.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici sono validi, oltre i titoli di studio già previsti dalle vigenti norme provinciali, anche il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche, rispettivamente elettroniche, nonchè il diploma di perito minerario.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei trasporti, in aggiunta ai titoli di studio già previsti dalle norme provinciali in vigore, sono ritenuti validi anche il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, nonchè il diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche, rispettivamente elettroniche.

Art. 6.

Qualora un titolo di studio prevede più specializzazioni, l'amministrazione provinciale ha la facoltà di stabilire di volta in volta nel bando di concorso le singole specializzazioni richieste per l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La misura massima del servizio riconoscibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è elevato a tre anni.

Art. 8.

Il servizio di ruolo prestato presso lo Stato e altre pubbliche amministrazioni in carriera corrispondente o superiore e con mansioni corrispondenti o analoghe è valutato, in sede di nomina in ruolo in prova, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, per intero e comunque per non più di tre anni.

Art. 9.

Le riduzioni di anzianità previste nel secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, nonchè dal secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono maggiorate di un anno.

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1978 il quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nel testo risultante dal quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate il passaggio dalla prima classe di stipendio alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta si consegue rispettivamente dopo due, due, due e tre anni di effettivo servizio prestato nella classe in riferimento ».

Art. 11.

I valori dei punti parametrici in atto di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, al secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, al secondo comma dell'art. 51 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nonchè gli stipendi in atto di cui all'art. 3 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, sono maggiorati del 20 % con effetto dal 1° gennaio 1978.

Con la stessa decorrenza sono conglobati negli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente comma i rispettivi assegni perequativi di cui all'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2, i rispettivi assegni perequativi e annui di cui all'art. 52 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nonchè le somme corrisposte a titolo di acconto su futuri miglioramenti economici di cui all'art. 15 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, e all'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1977, n. 17.

Art. 12.

Il quinto comma dell'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1972, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Ai segretari particolari scelti tra gli impiegati provinciali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso forfettario mensile commisurato all'importo spettante per 40 ore di lavoro straordinario.

Ai segretari particolari scelti tra il personale estraneo alla amministrazione provinciale spetta, oltre al compenso di cui al precedente comma, il trattamento e la progressione economica prevista per la carriera o livello provinciale corrispondente al titolo di studio posseduto ».

Art. 13.

Al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in possesso di una specializzazione e addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione è concessa, fino a quando esplicando la relativa attività, un'indennità pari al 10% dello stipendio in atto.

Art. 14.

In caso di effettive esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite individuale di 20 ore mensili, da autorizzarsi con deliberazione della giunta provinciale entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo pari al corrispettivo di 80 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.

Per gli uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, la giunta provinciale può autorizzare, con motivata deliberazione, per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario, la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 30 ore mensili.

I limiti orari individuali mensili indicati nei precedenti commi possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto o in parte il contingente di ore di altri mesi, purchè alla fine di ciascun anno risultino rispettati i limiti massimi individuali rispettivamente di 240 o di 360 ore annue.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata nell'ammontare di 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile prevista per la qualifica e classe di stipendio di appartenenza nell'ambito della rispettiva carriera, maggiorato del 15 %.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo e nei giorni non lavorativi la misura oraria del compenso è maggiorata del 30 %.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 della misura mensile della

indennità integrativa speciale, spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, al personale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire 10 per eccesso.

Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili con possibilità di recupero e comunque senza diritto alla corresponsione del relativo compenso, possono essere autorizzate anche dagli assessori o capi servizio competenti.

Il recupero consiste nell'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a quello del lavoro straordinario prestato. Le prestazioni rese in ore notturne o in giornate non lavorative danno luogo a un recupero in misura di un'ora e mezza per ogni ora di lavoro straordinario effettuato. Il recupero è concesso entro un anno dalla data della prestazione del lavoro straordinario. Il personale addetto all'istruzione pubblica provinciale, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, deve effettuare, salvo casi eccezionali, il recupero nei periodi delle vacanze scolastiche.

Norme transitorie

Art. 15.

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di provvisorio, temporaneo, supplente oppure di incaricato con osservanza del pieno orario e con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle proprie della carriera di inquadramento, è riconosciuto, ai fini della progressione in carriera, nella misura massima complessiva di quattro anni all'atto della nomina in ruolo in prova.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al quale, pur avendo lo stesso prestato servizio non di ruolo per un periodo superiore a due anni, è stato riconosciuto il servizio in tale posizione solo nella misura di anni due, ha diritto al riconoscimento del servizio non di ruolo eccedente i due anni e comunque solo fino ad un massimo di altri due anni nella qualifica o classe di stipendio di appartenenza agli effetti dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera.

Per ottenere il riconoscimento dell'ulteriore servizio non di ruolo nei limiti e nei modi stabiliti nel precedente secondo comma il personale interessato dovrà presentare apposita domanda all'ufficio del personale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dall'inquadramento in ruolo in prova.

Art. 16.

Il personale provinciale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici o enti gestori di servizi pubblici, sono riconosciuti nella qualifica o classe di stipendio di appartenenza, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica in carriera, nella misura e alle condizioni seguenti:

a) servizi prestati nella stessa carriera e con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle proprie della carriera di appartenenza o servizi prestati in possesso del medesimo titolo di studio specifico richiesto dall'ente di provenienza e dell'amministrazione provinciale per il ruolo e la carriera di appartenenza, per intero e fino ad un massimo di tre anni;

b) servizi prestati in carriera immediatamente inferiore e con mansioni inerenti al ruolo di appartenenza per metà e fino ad un massimo di tre anni.

Per il personale provinciale inquadrato nella carriera direttiva del ruolo amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, il servizio in precedenza prestato nella carriera di concetto è riconosciuto, nella misura massima prevista dalla lettera *b*) del precedente comma, nella qualifica attuale, detratto quello già utilizzato per la promozione alla qualifica di direttore di sezione.

Per il personale temporaneo e provvisorio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del servizio di cui al primo comma avrà luogo all'atto della nomina in ruolo in prova.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi il personale interessato dovrà presentare documentata domanda all'ufficio del personale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale transitato nei ruoli provinciali per effetto di norme legislative statali, regionali o provinciali, relativamente al servizio prestato o comunque riconosciuto presso l'ente di provenienza, nonchè nei confronti del personale che, per effetto di altre disposizioni legislative, abbia già fruito di analogo riconoscimento.

Art. 17.

Ai dipendenti, che hanno conseguito la promozione alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attribuita la classe di stipendio spettante, secondo la nuova progressione parametrica prevista dal precedente art. 10 della presente legge, in relazione alla anzianità complessivamente maturata o comunque riconosciuta nella qualifica medesima.

L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe e di eventuali aumenti periodici nella classe raggiunta.

Gli effetti derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

Art. 18.

Il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dei vari ruoli provinciali, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione rispettivamente alla qualifica di direttore di divisione, segretario principale, coadiutore principale e di commesso capo o qualifiche equiparate, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche nelle singole qualifiche, ai sensi delle norme vigenti per le promozioni.

Ai fini della promozione di cui al precedente comma gli anni di permanenza nella seconda classe di stipendio della qualifica immediatamente inferiore è ridotta, limitatamente al personale ausiliario, a sei anni.

In corrispondenza di eventuali promozioni conferite in soprannumero, ai sensi del primo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera e ruolo.

La decorrenza delle promozioni, effettuate nella prima applicazione del presente articolo, è riportata agli effetti giuridici ed economici alla data del 1° luglio 1978 per quel personale che alla data del 30 giugno 1978 abbia maturato la prescritta anzianità.

Art. 19.

Al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che eserciti continuativamente mansioni specializzate, viene attribuita l'indennità di cui al precedente art. 13, prescindendo dal possesso del diploma di specializzazione.

Art. 20.

Il personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva dei vari ruoli provinciali in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge consegue comunque il trattamento economico connesso:

alla qualifica di segretario capo ed equiparate dopo quattro anni di servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario principale ed equiparate;

alla qualifica di coadiutore superiore ed equiparate dopo tre anni di servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore principale ed equiparate.

I trattamenti economici previsti dal presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978 o dalla data successiva a quella in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità.

Art. 21.

I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano già tale incarico, conservano lo eventuale migliore trattamento economico in atto fino al raggiungimento dell'anzianità di servizio o di incarico che dà loro diritto ad ulteriore progressione economica in carriera.

Art. 22.

Nei confronti del personale trasferito dalla regione Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed inquadrato nei ruoli provinciali in applicazione delle norme transitorie di cui alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tale fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso titolo dall'amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e di quello comunque passato senza soluzione di continuità dalla regione Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano.

I periodi di servizio di cui ai precedenti commi sono ritenuti validi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, nonchè dell'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 23.

Al personale trasferito dallo Stato alla provincia per effetto di norme legislative statali o provinciali la provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con iscrizione al detto ente previdenziale.

Al personale trasferito per effetto di leggi statali o provinciali da altri enti pubblici alla provincia il servizio prestato presso gli enti di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 27 della legge provinciale 17 agosto 1972, n. 17, dedotta l'eventuale indennità premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per lo stesso servizio.

Per il personale proveniente da enti disciolti il computo di cui al precedente comma è subordinato al versamento alla provincia delle indennità di fine servizio comunque denominate, maturate dal personale interessato presso gli enti di provenienza.

Il computo del servizio prestato presso gli enti di provenienza viene effettuato nella stessa misura in cui è stato riconosciuto all'atto del trasferimento alla provincia. Da tale computo sono esclusi i periodi del servizio per i quali il personale interessato abbia già fruito di un'indennità di fine servizio comunque denominata.

Norme finanziarie

Art. 24.

La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutata in lire 5.000 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere sopraindicato a carico dell'esercizio 1978 si provvede per lire 2.100 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 2470 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, e per lire 2.900 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo globale di cui al cap. 2480 del medesimo stato di previsione (punto n. 1 dell'elenco illustrativo del fondo).

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. 20. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali	L. 4.650.000.000
Cap. 25. — Compensi al personale per lavoro straordinario (art. 11, legge provinciale 28 ottobre 1976, n. 35)	» 30.000.000
Cap. 36. — Spese per incarichi di personale nel settore delle relazioni pubbliche (legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17)	» 20.000.000
Cap. 45. — Indennità di buona uscita al personale provinciale (art. 125, legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni)	» 300.000.000
In diminuzione:	
Cap. 2470. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 40, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	L. 2.100.000.000
Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1)	» 2.900.000.000

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: URZì

(7620)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782920)